



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI FABBRICATI RURALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Approvato con delibera C.C. n. 36 del 14.12.2007)

ART. 1 – OGGETTO E AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti i fabbricati rurali di proprietà comunale, i quali devono essere utilizzati secondo le modalità indicate nei seguenti articoli.

Agli effetti del presente Regolamento i fabbricati si classificano in:

- 1 – Centri zootecnici;
- 2 – Ricoveri per animali;
- 3 – Case appoggio per gli addetti;

ART. 2 – BENEFICIARI

Le strutture di cui all'articolo precedente, sono concesse in uso esclusivamente agli allevatori residenti nel Comune di Arzana, che utilizzano i pascoli che si trovano in prossimità delle strutture stesse e che siano in regola con il pagamento del canone annuo di cui al successivo art. 6.

ART. 3 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta in carta semplice al Comune, compilando l'apposito modulo consegnato dall'ufficio o scaricabile dal sito internet del comune.

La concessione avrà durata annuale con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, rinnovabile nel caso ricorrano le condizioni.

In caso di richieste esuberanti rispetto alla potenzialità ricettiva dei fabbricati, gli stessi verranno assegnati mediante sorteggio, dando precedenza a coloro che non hanno beneficiato di precedenti assegnazioni e che usufruiscono dei pascoli della zona in maniera stabile e continua.

ART. 4 – UTILIZZO

I fabbricati e le strutture devono essere utilizzate con diligenza e rispettando la destinazione per la quale sono state realizzate.

Qualora i fabbricati di cui al precedente art. 1 non vengano utilizzati per i fini per i quali sono stati costruiti a causa della mancanza di richieste da parte delle categorie interessate (ovini – caprini), in via provvisoria, comunque per una durata non inferiore a un anno, il loro uso verrà concesso ad altre categorie di allevatori, esclusi gli allevatori di suini, che ne faranno richiesta specificando le modalità e i fini dell'utilizzo.

Nei locali di cui al punto 3 dell'art. 1, non si dovrà depositare nessun tipo di scorte morte.

ART. 5 – COMUNICAZIONE ATTRIBUZIONE

Il Comune rende noti, mediante affissione all'albo pretorio comunale, i nominativi degli allevatori ai quali verranno concessi in uso i fabbricati per l'anno successivo.

ART. 6 – ENTITÀ E PAGAMENTO DELLA CAUZIONE E DEL CANONE

I concessionari dovranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione, versare nella Tesoreria Comunale la somma stabilita dalla Giunta Comunale per ogni mq di fabbricato utilizzabile, a titolo di cauzione contro eventuali danneggiamenti riscontrabili durante il periodo d'uso, che potranno poi essere riscossi al termine della concessione.

L'importo del canone annuo relativo all'uso delle strutture di cui all'art. 1, è stabilito dalla Giunta Comunale per ogni mq di superficie assegnata per il ricovero degli animali e per le case appoggio, e verrà iscritto nei ruoli comunali.

Le tariffe relative alla cauzione ed al canone annuo d'affitto, di cui ai precedenti commi, verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale; in caso di mancata delibera si intendono riconfermate le tariffe già in vigore fino a nuova deliberazione.

ART. 7 – CONVENZIONE

Prima della immissione in possesso verrà stipulata apposita convenzione fra il Comune e il concessionario, secondo lo schema allegato al presente Regolamento e che ne fa parte integrante e sostanziale.

ART. 8 – POSSESSO E RESPONSABILITÀ

All'atto della immissione in possesso verrà redatto apposito verbale di consegna in cui verranno analiticamente indicati lo stato del fabbricato e degli annessi e la loro destinazione d'uso, il predetto verbale verrà sottoscritto dal concessionario e da un rappresentante del Comune.

Per le case appoggio, valutando il caso singolo, sarà possibile l'immissione in possesso di più soggetti. Nel caso si verifichi quanto prima ipotizzato, i locatari risponderanno in solido per il pagamento del canone d'affitto, danneggiamenti e altro.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di:

- 1 – mantenere efficienti le strutture affinché possano adempiere allo scopo cui sono destinate,
- 2 – provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture,
- 3 – non apportare modifiche alle strutture senza preventiva autorizzazione,
- 4 – provvedere alla riparazione dei danni da lui provocati alle opere,
- 5 – comunicare tempestivamente al Comune eventuali danni causati da terzi a tutti i beni patrimoniali,
- 6 – non sub affittare le strutture che ha in concessione.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.